

Civile Ord. Sez. 3 Num. 11316 Anno 2026  
Presidente: DE STEFANO FRANCO  
Relatore: GIANNITI PASQUALE  
Data pubblicazione: 27/04/2026

### **ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 15463/2024 R.G. proposto da:

V: ANNUNZIATA, rappresentata e difesa dagli avvocati  
presso l'indirizzo di posta  
elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;

-ricorrente-

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente in atti indicato,  
rappresentata e difesa dall'avvocato , presso  
l'indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliata per  
legge;

-controricorrente-

nonché contro

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI,  
in persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentato e  
difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato;

-controricorrente-

avverso la sentenza del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA n. 80/2024 depositata il 22/01/2024;  
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI.

### **FATTI DI CAUSA**

1. Annunziata Vistocco conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Vallo della Lucania la Regione Campania e l'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per sentire condannare entrambi i convenuti al risarcimento dei danni subiti dall'autoveicolo Fiat sedici targata EH309NE, di sua proprietà, a causa di un sinistro verificatosi il 6 aprile 2018, alle ore 21:30 circa, in località Marina di Campagna per la collisione con un cinghiale che improvvisamente aveva invaso la carreggiata, priva di segnaletica di pericolo.

Si costituivano la Regione Campania e l'Ente Parco Nazionale del Cilento, entrambe eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva; nel merito, chiedevano il rigetto della domanda attorea.

Il Giudice di Pace di Vallo della Lucania, con sentenza n. 321/2019, in accoglimento dell'eccezione di legittimazione passiva proposta dall'Ente Parco Nazionale, accoglieva la domanda risarcitoria nei soli confronti della Regione Campania, condannandola al pagamento della somma complessiva di euro 2.500, oltre interessi, nonché alle spese di lite, mentre compensava le spese di lite nei rapporti tra la V e l'Ente Parco.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Regione Campania.

Si costituivano sia l'Ente Parco sia la Vistocco, chiedendo il rigetto dell'appello.

Il Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza n. 80/2024, in accoglimento dell'appello, rigettava la domanda risarcitoria, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la V .

Hanno resistito con distinti controricorsi la Regione Campania e l'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Per l'odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Nella impugnata sentenza il Tribunale di Vallo della Lucania ha rigettato la pretesa della Vi , ritenendo provata la velocità sostenuta nella condotta di guida. Il giudice di merito è giunto a tale conclusione argomentando sull'entità dei danni subiti dal veicolo e sul decesso immediato del cinghiale, dai quali ha desunto che l'auto procedesse a velocità sostenuta al momento dell'impatto. Ha inoltre rilevato che le deposizioni testimoniali erano generiche e prive di riferimenti alle caratteristiche concrete della strada.

2. Passando al merito cassatorio, occorre preliminarmente dar atto la questione della legittimazione passiva dell'Ente Parco è ormai preclusa e passata in giudicato, in quanto: a) ad esito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace aveva già accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Ente Parco, ritenendo che la responsabilità fosse solo della Regione; b) la Vi pur essendo rimasta soccombente verso l'Ente Parco, non ha proposto appello incidentale sul punto davanti al Tribunale, limitandosi a riproporre genericamente la domanda; c) la mancata impugnazione specifica di quel capo della sentenza ha determinato il passaggio in giudicato dell'esclusione dell'Ente Parco dal giudizio.

Ne consegue che la Vi ha erroneamente notificato il ricorso anche all'Ente Parco senza precisare che tanto avveniva a fini di mera *litis denuntiatio*. Circostanza questa che ha giustificato la costituzione dell'Ente e che rende inammissibile il ricorso nei confronti di questo,

visto che, appunto, nessuna doglianza è qui svolta avverso quanto in precedenza statuito dai giudici del merito sulla sua carenza di passiva legittimazione.

3. Annunziata Vistocco articola in ricorso due motivi. Precisamente:

- con il primo motivo denuncia: <<violazione e/o falsa applicazione dell'art. 347 c.p.c., comma 2 (art. 360, n° 3, c.p.c.)>>, nella parte in cui il giudice di appello ha esaminato l'impugnazione nonostante non fosse stata prodotta la sentenza di primo grado, in violazione dell'art. 347 c.p.c. Deduce che tale omissione non avrebbe consentito al giudice di secondo grado di rapportare le censure alla *ratio* della decisione, in quanto i motivi contestavano espressamente alcune pagine della sentenza, rendendone necessaria la produzione;

- con il secondo motivo denuncia <<violazione e falsa applicazione dell'art. 2052 c.c. (art.360, n°3, c.p.c.) - omessa o insufficiente motivazione (art.360, n°5, c.p.c.)>>, nella parte in cui il giudice di appello, nell'applicare l'art. 2052 c.c., in tesi difensiva, avrebbe invertito l'onere probatorio pretendendo da essa la dimostrazione dell'imprevedibilità dell'attraversamento e della speciale prudenza di guida, invece di richiedere alla Regione la prova del caso fortuito. Deduce, inoltre, l'omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla mancanza di segnaletica di pericolo di attraversamento animali, trascurato nella motivazione della sentenza impugnata.

4. La disamina dei motivi rende opportuno ribadire alcune considerazioni, che questa Corte ha già formulato con le recenti sentenze nn. 2526/2026 e 2528/2026 del 5 febbraio 2026.

4.1. In primo luogo, va data piena continuità all'indirizzo ormai consolidato di questa Corte in materia di danni causati dalla fauna selvatica, secondo il quale detti danni sono risarcibili dalla pubblica amministrazione a norma (non dell'art. 2043 c.c., ma) dell'art. 2052

c.c. (cfr., al riguardo, Cass. nn. 7969, 8384, 8385, 12113, 13848, 18085, 18087, 19101, 20997, 25280 e 25466/2020; nn. 3023 e 8206/2021; 16550/2022; n. 17253/2024).

Come è noto, in passato, gli *animali selvatici* venivano qualificati come *res nullius*, ossia beni non suscettibili di proprietà, con la conseguenza che i danni da essi cagionati restavano, di regola, a carico del soggetto danneggiato. Il progressivo affermarsi di interessi pubblici, anche di rango costituzionale (quali la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e della salute pubblica), ha portato alla disciplina adottata con la Legge n. 968 del 1977, a cui ha fatto seguito la Legge n. 157 del 1992. Tali interventi legislativi hanno avuto il pregio di ricondurre la fauna selvatica nel patrimonio indisponibile dello Stato e di averne affidato la tutela e la gestione a soggetti pubblici, con competenze affidate in via primaria alle Regioni.

Discorso a parte vale per gli *animali randagi*, i quali costituiscono (non beni pubblici da proteggere, ma) prevalentemente un rischio da prevenire nell'interesse dell'incolumità pubblica: sicché per i danni da questi provocati rispondono gli enti cui la specifica normativa demanda le attività di pubblico interesse di prevenzione dei relativi rischi, ai sensi della disciplina generale dell'art. 2043 cod. civ. (per la riaffermazione degli approdi sul punto, v. Cass. 16788/2025).

4.2. Inoltre, va ribadito *il carattere oggettivo della responsabilità* che l'art. 2052 c.c. pone a carico del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale (e, quindi, della P.A. in caso di animali selvatici).

Pertanto, ai fini dell'applicazione del 2052, non rileva la condotta colposa del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale, bensì rileva il mero fatto oggettivo di esserne proprietario o di servirsi dell'animale. In altri termini: colui che ha la proprietà o l'uso dell'animale risponde del danno cagionato dallo stesso a terzi per il solo nesso di causalità fra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso,

indipendentemente da qualsiasi forma di negligenza, imprudenza o imperizia.

In altri termini, l'art. 2052 c.c. non prevede alcuna presunzione di colpa del proprietario o dell'animale, ma prevede esclusivamente un criterio di imputazione oggettivo della responsabilità.

Di conseguenza, l'eventuale residuale interazione tra l'art. 2052 c.c. e l'art. 2054, comma 1, c.c. non configura un "concorso tra presunzioni omogenee", come talvolta affermato in maniera tralaticia, bensì la combinazione tra un criterio di responsabilità oggettiva (per i danni causati dall'animale) e una presunzione di colpa (a carico del conducente del veicolo).

4.3. Quanto al caso in cui il danno sia stato cagionato da un animale al conducente di un veicolo, occorre distinguere:

-l'ipotesi di collisione in cui l'animale sia attaccato a un veicolo o a un mezzo di traino: in tal caso il danno deve essere ricondotto alla disciplina in tema di circolazione stradale;

-dall'ipotesi in cui la collisione è avvenuta con un animale libero, ovvero sia privo di vincoli di traino: in tal caso l'azione risarcitoria nei confronti del proprietario o dell'utilizzatore - ovvero, per danni causati da fauna selvatica, della Regione - si colloca nel perimetro dell'art. 2052 c.c.

4.4. Quanto agli oneri probatori a carico delle parti in quest'ultima ipotesi:

- è onere del conducente danneggiato allegare e provare la precisa dinamica del sinistro e, quindi, tutti gli elementi di fatto, fra cui le caratteristiche della propria condotta e del comportamento dell'animale, indispensabili per ricostruire la riconducibilità sotto il profilo causale dell'evento dannoso, in via esclusiva o prevalente ai sensi dell'art. 1227 co. 1 cod. civ., al comportamento dell'animale. L'espressione "danni cagionati dall'animale", usata dal legislatore nell'art. 2052 c.c., significa che nella sequenza causale, che conduce

all'evento dannoso, il comportamento (attivo o passivo che sia) dell'animale deve essere risultato determinante (in via esclusiva o quanto meno concorrente), cioè deve essere risultato un comportamento, dal quale è derivato, come "conseguenza immediata e diretta" (si ribadisce, "in via esclusiva" o, quanto meno, "in via concorrente"), il fatto dannoso. Invero, l'incidente ben potrebbe essere stato "*causato*" esclusivamente dalla condotta del conducente del veicolo (e neppure in parte dal comportamento dell'animale): quindi, all'attore danneggiato non basta affatto dimostrare che vi era stata una collisione (o altro coinvolgimento) qualsiasi, tra il veicolo, da lui condotto, e un animale, per far scattare l'onere a carico della P.A. di dimostrare il caso fortuito;

- è onere del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale - si ribadisce, a prescindere che domestico o selvatico sia l'animale, ed a prescindere che soggetto pubblico o privato sia il suo proprietario o utilizzatore - contestare le allegazioni del conducente danneggiato e, comunque, allegare e provare che il danno è dovuto, anche o esclusivamente (e sempre in relazione all'art. 1227 c.c.), alla condotta di guida del conducente danneggiato (che non ha fatto di tutto per evitare il danno), ovvero ad un caso fortuito.

4.5. Il giudice di merito - valutando (anche di ufficio, in base alle emergenze probatorie disponibili offerte da entrambe le parti, non trattandosi di eccezioni in senso stretto), in maniera comparata l'apporto causale, dato dal comportamento dell'animale e dalla condotta del conducente, nella loro reciproca interazione, rispetto al verificarsi dell'evento dannoso:

a) ridurrà il risarcimento ex art. 1227 primo comma c.c. in misura proporzionalmente corrispondente all'entità dell'apporto causale, nel caso in cui ritenga che la condotta del conducente è stata fattore causale concorrente;

b) escluderà il risarcimento, sempre ai sensi dell'art. 1227 primo comma c.c., nel caso in cui ritenga che la condotta del conducente danneggiato ha integrato un fatto causale esclusivo (cioè, ha reciso il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale ed il danno).

Resta inteso che è questione di merito la valutazione degli elementi probatori acquisiti, con la conseguenza che non è sindacabile da questa corte di legittimità l'esercizio del potere/dovere del giudice di merito di ricostruire la dinamica in base agli elementi di fatto provati dalle parti (o anche semplicemente dedotti da una parte e non efficacemente contestati dall'altra) e comunque acquisiti al materiale di causa.

5. Tanto ribadito, il ricorso non è fondato.

5.1. Non fondato è il primo motivo, concernente l'ammissibilità dell'appello in mancanza della produzione della sentenza di primo grado.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 12751/21, richiamata nella impugnata sentenza), il deposito della copia della sentenza impugnata in grado di appello non è più richiesto a pena di improcedibilità dalla l. n. 353 del 1990.

Pertanto, il giudice del gravame può legittimamente procedere all'esame nel merito dell'impugnazione ogniqualvolta il contenuto della decisione di prime cure sia desumibile in modo non equivoco dagli atti di causa e dalle specifiche censure formulate dall'appellante.

Tanto è avvenuto nel caso di specie, nel quale il Tribunale di Vallo della Lucania ha correttamente ritenuto che la mancanza del documento fosse superata dalla piena e sicura individuabilità della *ratio decidendi* della sentenza del Giudice di Pace, come risultante dall'atto di appello e dalle difese delle parti.

5.2. Non fondato è il secondo motivo, avente ad oggetto il riparto dell'onere probatorio tra artt. 2052 e 2054 c.c..

Si è sopra ribadito che l'art. 2052 c.c. non configura una presunzione, ma un criterio di imputazione oggettiva della responsabilità fondato sulla proprietà o sull'utilizzazione dell'animale selvatico da parte dell'ente pubblico. Tale criterio non opera in via automatica, ma può combinarsi con la presunzione di colpa posta a carico del conducente dall'art. 2054, comma 1, c.c.

In base a tale inquadramento, grava sul danneggiato l'onere di fornire la prova positiva, certa e completa dell'esatta dinamica del sinistro e di aver fatto tutto il possibile per evitare l'impatto.

Solo all'esito di tale prova può scattare l'onere per la Regione di dimostrare il caso fortuito.

Nel caso in esame, il Tribunale ha accertato, con apprezzamento di fatto insindacabile, che la Vistocco non ha fornito prova di aver tenuto una condotta di guida prudente, valorizzando la laconicità delle testimonianze e l'entità dei danni subiti dal veicolo.

Poiché la dinamica del sinistro è rimasta incerta sotto il profilo della diligenza della conducente, il rigetto della domanda risarcitoria risulta conforme ai principi di diritto, anche di recente ribaditi da questa Corte.

6. Per le ragioni che precede, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese relative al presente giudizio di legittimità, sostenute dalla Regione Campania, vanno integralmente compensate tra le parti. Invero, al riguardo vale la circostanza che, in materia e sulla questione in base alla quale il ricorso è stato qui definito, solo di recente (e proprio nel corso del presente giudizio di legittimità) questa Corte ha provveduto a sanare alcune disarmonie applicative del revirement di cui a Cass. 7969/2020 e successive, con le richiamate sentenze nn. 2526 e 2528 del 2026.

Le spese relative alla costituzione dell'Ente Parco, invece, vanno poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.

Al rigetto del ricorso consegue infine la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

**P. Q. M.**

La Corte:

- rigetta il ricorso;
- dichiara integralmente compensate le spese processuali tra parte ricorrente e la Regione resistente;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di costituzione nel presente giudizio dell'Ente Parco, spese che liquida in euro 1.500 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, l'11 marzo 2026, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile.

Il Presidente  
Franco De Stefano